



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 3/ s.s. 2022-2023

**RICORSO PROCURA FEDERALE / CONSIGLIO FEDERALE**

La Procura Federale ha presentato un ricorso basato su una lettura delle disposizioni endofederali, dalla quale apparirebbe un ritenuto diritto di adire il Tribunale per censurare l'operato degli Organi Federali nello svolgimento dei loro ruoli e funzioni, nel caso de quo quelli attribuiti al Consiglio Federale.

L'art. 69.2 RG FIR, riprendendo fedelmente quanto disposto dall'art. 31.2 CGS CONI, prevede che *"le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorsod i un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti"*.

L'azione della Procura ha altresì contemplato una richiesta di emissione di provvedimento cautelare nonché una connessa istanza di anticipazione di udienza. La Federazione si è costituita in giudizio. Con ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale Federale in ordine alla succitata richiesta di anticipazione ha rilevato come essa fosse relativa ad altre parti della delibera impugnata, non trattate nel ricorso, se non in maniera assolutamente generica, e tali da non consentire tanto una valutazione ponderata sulla sussistenza dei requisiti dell'urgenza, quanto un compiuto contraddittorio con l'ente emittente la delibera medesima.

Sul punto il Tribunale ha evidenziato come la vigenza del testo dell'art. 35 RG FIR, così come revisionato dal Consiglio Federale, sino alla pronuncia dalla eventuale sua illegittimità, non apparisse pregiudicare in alcun modo il regolare svolgimento delle gare e che, quindi, in assenza di altri argomenti tempestivamente proposti secondo le regole del contraddittorio e compiutamente circostanziati anche in ordine alle ragioni di urgenza, nell'istanza cautelare solo enunciate, non fosse meritevole di accoglimento neanche la domanda di sospensione cautelare.

Prima dell'udienza del 26.10.2022 la Procura Federale, *"re melius perpensa"* ha ritenuto di depositare atto motivato di rinuncia all'azione sicchè il Tribunale non può che prenderne atto e disporre di non doversi procedere oltre.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 03/11/2022

PUBBLICATA

N. 21/11/2022

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Erzo Paolini

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it